

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 21 novembre 2003, nella causa tra Senior Engineering Investments B.V. e Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-494/03)

(2004/C 21/41)

Con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 novembre 2003, nella causa Senior Engineering Investments B.V. e Staatssecretaris van Financiën, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 4, n. 2, inizio e lett. b), della direttiva 17 luglio 1969, 69/335/CEE⁽¹⁾, come modificata dalla direttiva 10 giugno 1985, 85/303/CEE⁽²⁾, consenta che venga prelevata l'imposta sul capitale nei confronti di una società relativamente ad un informale conferimento diretto di capitale dalla società madre di tale società in una controllata di tale società, e, in caso affermativo, quali circostanze siano al riguardo rilevanti; se sia in particolare rilevante il fatto che tale società da un punto di vista economico debba essere considerata come l'effettiva beneficiaria di tale informale conferimento diretto di capitale.
2. Se la libertà di stabilimento sancita all'art. 52 del Trattato CE (attualmente, in seguito a modifica, art. 43 CE) in combinato disposto con l'art. 58 del Trattato CE (attualmente art. 48 CE) vieti che l'amministrazione delle imposte di uno Stato membro segua la politica secondo cui non viene prelevata alcuna imposta sul capitale nei confronti di una società relativamente ad un informale conferimento diretto di capitale dalla società madre di tale società in una controllata di tale società, purché la controllata sia stabilita in tale Stato membro e se sia al riguardo rilevante — partendo dal fatto che la direttiva in un caso come quello di specie consente di prelevare un'imposta sul capitale sia nei confronti di tale società sia nei confronti della sua controllata — il fatto che a livello di gruppo finanziario sia o non sia prelevata l'imposta sul capitale più di quanto non sarebbe avvenuto se sia tale società sia la sua controllata fossero state stabilite nei Paesi Bassi.

(1) Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).

(2) Direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 156, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 21 novembre 2003, nella causa Intermodal Transports. contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-495/03)

(2004/C 21/42)

Con ordinanza 21 novembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 novembre 2003, nella causa Intermodal Transports contro Staatssecretaris van Financiën, l'Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, nel caso in cui un interessato, nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a un giudice nazionale e vertente sulla classificazione nella NC⁽¹⁾ di una determinata merce, invochi il parere di un'autorità doganale formulato sotto forma di informazione tariffaria vincolante rilasciata ad un terzo per una merce analoga e il giudice sia del parere che tale informazione vincolante non sia conforme alla nomenclatura combinata, il detto giudice nazionale debba sollevare, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, una questione vertente sull'interpretazione della nomenclatura combinata.
2. Se la voce 8709 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che comprende autocarri del tipo di quelli in oggetto.

(1) NC: nomenclatura combinata ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese, proposto il 24 novembre 2003

(Causa C-496/03)

(2004/C 21/43)

Il 24 novembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sigg.re C.-F. Durand e F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 6 agosto 2001, 2001/59/CE, recante ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾ e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva;
2. condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine fissato per trasposizione della direttiva è scaduto il 30 luglio 2002.

⁽¹⁾ GU L 225 del 21 agosto 2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 24 novembre 2003

(Causa C-497/03)

(2004/C 21/44)

Il 24 novembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Josef Christian Schieferer e Bernhard Schima, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo sancito, all'art. 50, n. 2, della Gewerbeordnung, il divieto di vendita per corrispondenza di integratori alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti a norma dell'art. 28 CE.
2. Condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il divieto di vendita per corrispondenza di integratori alimentari, previsto all'art. 50, n. 2, della Gewerbeordnung, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Esso ostacola in misura maggiore lo smercio di prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto allo smercio di prodotti nazionali. Siffatto divieto di vendita per corrispondenza impone agli operatori economici di altri Stati membri di aprire una filiale in Austria o di ricorrere ad aziende partner ai fini della distribuzione, mentre gli operatori economici austriaci dispongono già di una sede in loco, di cui possono servirsi per la commercializzazione degli integratori alimentari da essi prodotti. Questi ultimi operatori economici godono del vantaggio di poter utilizzare anche come stabilimenti di vendita le superfici degli stabilimenti di produzione o degli stabilimenti in cui hanno sede. Ciò può rappresentare un vantaggio non trascurabile nei confronti della concorrenza in termini di costi minori dovuti al risparmio di risorse.

L'obiettivo della tutela del consumatore dai pericoli per la salute e dai raggiri, che potrebbe essere addotto a giustificazione di un siffatto divieto, potrebbe essere conseguito anche con altri mezzi, che ostacolano in misura minore la libera circolazione delle merci. La misura austriaca, pertanto, costituisce una restrizione sproporzionata della libera circolazione delle merci.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre con ordinanza 10 giugno 2003, nella causa 1) Kingscrest associates Ltd, 2) Montecello Ltd (operanti insieme sotto la denominazione sociale di Kingscrest Residential Care Homes) contro The Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-498/03)

(2004/C 21/45)

Con ordinanza 10 giugno 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 novembre 2003, nella causa 1) Kingscrest associates Ltd, 2) Montecello Ltd (operanti insieme sotto la denominazione sociale di Kingscrest Residential Care Homes) contro The Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali: